



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 2113

SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI QUATTRO MESI DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. MARCO CARLET

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, come successivamente modificato e integrato (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il Regolamento Interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei Consulenti Finanziari, approvato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 e successive modificazioni (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 564 del 20 marzo 2014, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Marco Carlet, nato a Verona (VR), 4 novembre 1972;

VISTA la nota del 28 ottobre 2021 (prot. n.72771 del 29 ottobre 2021), con cui Sanpaolo Invest SIM S.p.A. ha segnalato all'Organismo gravi irregolarità compiute dal Sig. Marco Carlet, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTE le note del 12 novembre 2021 (prot. n.76019 del 15 novembre 2021) e del 24 febbraio 2022 (prot. n. 14267 del 25 febbraio 2022) con cui il predetto Intermediario ha provveduto a trasmettere ulteriori informazioni e documenti relativi all'operato del consulente;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 1° agosto 2022 (prot. n. 49012/22), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo ha contestato al Sig. Marco Carlet, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, tra l'altro, l'inosservanza delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari:

- 158, comma 1, per aver non aver osservato i canoni di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria e, in particolare, per aver:
 - acquisito anche temporaneamente e mediante distrazione la disponibilità di somme di pertinenza di clienti o di potenziali clienti;
 - comunicato e trasmesso ai clienti o a potenziali clienti informazioni e documenti non rispondenti al vero;
 - perfezionato operazioni non autorizzate da parte dei clienti;
 - ricevuto modulistica prefirmata in bianco da parte della clientela;
- art. 159, comma 7, per aver utilizzato i codici di accesso personali di pertinenza della clientela;

RILEVATO che con nota del 30 agosto 2022 (prot. n. 55467 di pari data), il consulente ha presentato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le successive note del 2 settembre 2022 (prot. nn. 56048 e 56076 di pari data), con cui rispettivamente l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro a detta istanza, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

ESAMINATE le memorie difensive trasmesse dal consulente in data 7 settembre 2022 (prot. n. 56643 di pari data), successivamente integrate con nota del 27 settembre 2022 (prot. n. 60977 del 28 settembre 2022);

VISTO il verbale dell'audizione personale del Sig. Marco Carlet, svoltasi in modalità telematica – conformemente alla “Procedura per l'audizione a distanza delle parti” adottata con delibera OCF n. 1371 del 26 maggio 2020 e successive modificazioni – in data 20 settembre 2022, in accoglimento della richiesta formulata dal consulente con la predetta nota del 7 settembre 2022, riscontrata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative con comunicazione dell'8 settembre 2022 (prot. n. 56919 di pari data);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 1° dicembre 2022 – trasmessa in pari data anche al consulente (prot. n. 75942/22) – con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertate le violazioni sopra menzionate contestate al Sig. Marco Carlet e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate nell'interesse del consulente con nota del 3 gennaio 2023 – prot. n. 429 di pari data) in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del consulente le sopracitate violazioni del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, nn. 4, 5 e 7 del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di acquisizione, anche temporanea e mediante distrazione, della disponibilità di somme di pertinenza della clientela, comunicazione e trasmissione alla stessa di informazioni e documenti non rispondenti al vero nonché in caso di perfezionamento di operazioni non autorizzate;
- con riguardo alla violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, consistente nell'inosservanza delle regole generali di diligenza, correttezza e trasparenza per aver il consulente ricevuto modulistica prefirmata da una cliente, e dell'art. 159, comma 7, del predetto regolamento, relativa all'utilizzo illegittimo dei codici di accesso di pertinenza della clientela, non è prevista una specifica sanzione con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità, che nella fattispecie risulta non irrilevante in quanto correlata alla realizzazione di ulteriori condotte illecite;
- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, l'Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore. Nella fattispecie, appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della radiazione dall'Albo, alla luce dell'episodicità della condotta, del limitato importo della somma temporaneamente acquisita e successivamente restituita alla cliente, nonché delle peculiari circostanze ricorrenti nella vicenda in esame;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni risultano poste in essere deliberatamente dal Sig. Marco Carlet, il quale ha tuttavia manifestato un atteggiamento pienamente collaborativo nella ricostruzione delle sue responsabilità;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Marco Carlet, nato a Verona (VR), 4 novembre 1972, è sospeso per un periodo di quattro mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera c), del TUF, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, entro trenta giorni dalla data di notifica, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 25 gennaio 2023

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Mauro Maria Marino